

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

e il sig. GRAGLIA Antonino
Legale rappresentante della Soc. GRIM s.r.l.

CONCERNENTE IL PERMESSO DI COSTRUIRE
PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI POLO LOGISTICO E
IL RECUPERO DEL NUCLEO DI CASCINA FIORITA A FUNZIONI RICETTIVE
IN VIA PIETRO NENNI – STRADA CEBROSA

L'anno duemiladiciannove addì ____ del mese di _____ in Settimo Torinese, in una sala del palazzo civico in piazza Martiri della Libertà n. 4, avanti a me dott. _____ Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, alla presenza dei testimoni Sigg. _____ (oppure senza testimoni avendovi i comparenti rinunciato)

è comparso il signor:

- _____, nato a _____ il _____ professione _____ in questo titolo nella sua qualità di _____ ;
- in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale numero _____ in data _____, immediatamente eseguibile; deliberazione con annessi, in formato digitale, gli elaborati di cui al seguente art. 2

e il signor :

- GRAGLIA Antonino, nato a Torino (TO) il 21/02/1978, residente a Torino Viale Thovez n. 40/19, nella sua qualità di legale rappresentante della soc. GRIM s.r.l., con sede in Torino, Lungo Stura Lazio 79, C.F. e P.Iva 08284770016 il quale interviene al presente atto nella qualità di proprietario degli immobili, in seguito indicato come "soggetto attuatore"

P R E M E S S O:

- che il Comune di Settimo Torinese è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 59 - 9372 del 7/10/91 e successive varianti;
- che con D.C.C. n. 17 del 25/02/2019, il Comune di Settimo Torinese ha approvato, il progetto definitivo della Variante parziale n. 36 al P.R.G.C., pubblicata sul BUR del 14/03/2019, che ha delineato le caratteristiche di attuazione dell'area Pi15;

- che il sig. GRAGLIA Antonino nella sua qualità di legale rappresentante della soc. GRIM s.r.l., con sede in Torino, Lungo Stura Lazio 79 in allegato all'apposita istanza indirizzata al Responsabile di Procedimento pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data 31/12/2018 n. 79919/2018, prat. PZ 9338, ha presentato istanza di permesso di costruire convenzionato per l'esecuzione di lavori per la realizzazione di polo logistico e il recupero del nucleo ex rurale della cascina Fiorita per gli immobili di proprietà nel Comune di Settimo Torinese in via Pietro Nenni - strada Cebrosa identificati al Catasto Terreni al foglio 15, mappali nn. 56, 96, 11 per una superficie complessiva catastale di mq. 54.008,00 e mq. 53.666,11 rilevati, inclusi nella zona normativa "Pi15" del P.R.G.C.;
- che l'utilizzazione dei terreni inclusi nella zona Pi15 è subordinata alle risultanze di un approfondimento dello studio idrologico e idraulico;
- che lo studio di approfondimento, allegato alla presente convenzione, ha fornito indicazioni circa le opere da realizzare al fine di mitigare il rischio idrogeologico delle aree;
- che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. ____ del _____ allegata sotto la lettera _____, ha approvato lo schema di convenzione in oggetto divenuta esecutiva in data _____;
- che appare necessario, da parte del Comune disciplinare con la presente convenzione i rapporti con la società richiedente, in ordine agli adempimenti previsti dalla legge per l'approvazione del presente Permesso di Costruire Convenzionato ed in ordine alla utilizzazione delle aree;

Tutto ciò premesso e considerato, da ritenere parti integranti e sostanziali di quanto segue, le parti:

- il Comune di Settimo Torinese, nella persona del suo legale rappresentante sig. _____ che nel presente atto agisce per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta,
- e il signor GRAGLIA Antonino, legale rappresentante della soc. GRIM s.r.l., soggetto attuatore

Si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - GENERALITA'

La premessa narrativa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

ART. 2 - ELABORATI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

L'attuazione del Permesso di Costruire Convenzionato per le opere da realizzare sugli immobili, siti in Comune di Settimo Torinese, in via Pietro NENNI - Strada Cebrosa, identificati al Catasto Terreni al foglio 15 mappali nn. 56, 96, 11 così come indicato in premessa, avverrà in conformità a quanto previsto dagli elaborati di progetto, che fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, allegati in formato digitale alla D.G.C. n° _____ del _____.

Gli elaborati di cui sopra consistono in:

- Schema di convenzione;
- Tav. 1.1 - Corografia, rilievo plano-altimetrico e profili;
- Tav. 1.2 - Rilievo Cascina Fiorita: piante, sezioni e prospetti;
- Tav. 2.1 - Calcoli e verifiche;
- Tav. 2.2 - Planimetria di progetto e profili;
- Tav. 2.3A - Fabbricato "A" - Recupero Cascina Fiorita: piante;
- Tav. 2.3B - Fabbricato "A" - Recupero Cascina Fiorita: sezioni, prospetti e particolari costruttivi;
- Tav. 2.4 - Fabbricato "B" - Palazzina uffici : piante, sezione e prospetti;
- Tav. 2.5 - Fabbricato "C" - Blocco servizi: piante, sezione e prospetti;
- A - Relazione illustrativa;
- B - Computo metrico estimativo attraversamenti Bealera Nuova;
- C - Relazione sistemazione aree verdi;
- D - Documentazione fotografica;
- E - Relazione geologica, idraulica e di caratterizzazione geotecnica e sismica;
- P - Studio di mitigazione del rischio idrogeologico

Gli elaborati elencati potranno essere meglio precisati ed integrati in sede di rilascio del permesso di costruire.

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

La variante parziale n° 36 al P.R.G.C. ha attribuito agli immobili oggetto della presente convenzione la capacità edificatoria pari a mq. 10.000,00 di superficie utile lorda e mq. 10.000,00 di superficie coperta, oltre al recupero del volume della superficie utile lorda e della superficie coperta proprie del nucleo ex rurale della cascina Fiorita da realizzare con procedura di Permesso di Costruire Convenzionato.

L'intervento oggetto della presente convenzione comporta l'utilizzazione in misura ridotta della SUL e SC attribuite dalla variante n° 36 al P.R.G.C..

Resta inteso che la residua capacità edificatoria non utilizzata nel progetto presentato, fino al limite dei valori attribuiti dal P.R.G.C. potrà essere utilizzato con separato Permesso di Costruire o variante del progetto presentato, senza doversi far luogo a modifiche della presente convenzione.

Il progetto prevede l'utilizzazione urbanistico - edilizia degli immobili (Cascina Fiorita e terreno produttivo) siti in Via Pietro Nenni - Strada Cebrosa di cui in premessa, della superficie territoriale rilevata complessiva di mq. 53.666,11 ricadenti in zona normativa "Pi15" del P.R.G.C..

L'utilizzazione urbanistico-edilizia degli immobili viene attuata secondo le seguenti destinazioni:

- a) Superficie fondiaria per l'edificazione pari a mq. 41.685,75 rilevati a destinazione produttiva e ricettiva così come definito nel progetto definitivo della Variante n. 36 al P.R.G.C.;
- b) Area destinata e vincolata a standard ex art. 21 L.R. n° 56/1977 e s.m.i. pari a mq. 11.980,36 individuata nella planimetria generale in tav. 2.2, per la formazione di verde di compensazione ambientale;
- c) Fabbricato costituente il nucleo ex rurale della Cascina Fiorita destinato a funzioni ricettive e ricreative e avente superficie coperta pari a mq 928,19 e SUL pari a mq 1.739,64, individuato nelle tavole 2.3A e 2.3B;

Le destinazioni d'uso anzidette di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine e solo dietro espresso consenso del Comune e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico del soggetto attuatore o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree a cui è stato modificato l'uso, secondo la stima effettuata dagli Uffici Comunali.

Nell' area di cui alla lettera a) è prevista la costruzione o il recupero dei seguenti edifici:

- edificio "A" costituente il nucleo della Cascina Fiorita destinato a funzioni ricettivo-ricreative a supporto della attività produttiva per una SUL complessiva di mq.1.739,64;
- edificio "B" a destinazione produttiva per una SUL complessiva pari a mq. 1.231,03 ad uso uffici e locali accessori;
- edificio "C" a destinazione produttiva di servizio agli autotrasportatori per una SUL complessiva pari a mq. 122,72.

La disposizione planimetrica degli edifici interni all'area fondiaria di pertinenza e le caratteristiche tipologiche sono indicate sulle tavole di progetto.

TITOLO II

URBANIZZAZIONI

ART. 4 - ASSOGGETTAMENTO DI AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO PER STANDARD

Il soggetto attuatore, in relazione ai disposti dell'art. 21 comma 1.2 e comma 4 della L.R. n° 56/77 e s.m.i., si obbliga per se, successori ed aventi causa ad ogni titolo, ad assoggettare permanentemente ad uso pubblico le aree necessarie per il soddisfacimento degli standard dovuti.

Aree, della superficie misurata di mq. 11.980,36, indicate negli elaborati grafici del Permesso di Costruire alla tavola n° 2.2 "Planimetria generale di progetto con indicazione delle destinazioni del suolo" sulla quale risultano campite di colore verde e azzurro.

L'assoggettamento ad uso pubblico delle aree suddette destinate a verde e a parcheggio dovrà avvenire con separato atto a carico del soggetto attuatore prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.

Resta inteso che l'onere della manutenzione ordinaria, straordinaria e delle rispettive utenze delle aree private assoggettate all'uso pubblico rimarrà in capo al soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre garantire la permanenza nel tempo della qualità delle aree verdi previste in progetto, provvedendo alla loro cura e manutenzione e alla ripiantumazione delle essenze qualora non dovessero attecchire o perissero.

ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

L'importo degli oneri di urbanizzazione da corrispondere, con valutazione sintetica secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di DCC n. 90 del 18/12/2014 e s.m.i., risulta calcolato come segue:

a) urbanizzazione primaria

- per l'intervento di recupero della Cascina Fiorita a funzioni ricettive, ricreative:

mq. 1.739,64 x €/mq 30,08 = € 52.328,37

- per l'utilizzazione del terreno produttivo.

- fabbricato "B" mq.1.231,03 x €/mq 24,02 = € 29.569,34

- fabbricato "C" mq.122,72 x €/mq 24,02 = € 2.947,73

Pertanto l'importo degli **oneri di urbanizzazioni primaria totali**, calcolati sinteticamente **ammonta ad Euro 84.845,44**

b) urbanizzazione secondaria

- per l'intervento di recupero della Cascina Fiorita a funzioni ricettive, ricreative:

mq. 1.739,64 x €/mq 32,25 = € 56.103,39

- per l'utilizzazione del terreno produttivo.

- fabbricato "B" mq.1.231,03 x €/mq 6,08 = € 7.484,66

- fabbricato "C" mq.122,72 x €/mq 6,08 = € 746,14

Pertanto l'importo degli **oneri di urbanizzazioni secondaria totali**, calcolati sinteticamente **ammonta ad Euro 64.334,19**

c) urbanizzazione indotta

per l'utilizzazione del terreno produttivo-ricettivo.

- fabbricato "B" mq.1.231,03 x €/mq 9,03 = € 11.116,20

- fabbricato "C" mq.122,72 x €/mq 9,03 = € 1.108,16

Pertanto l'importo degli **oneri di urbanizzazioni indotta totali**, calcolati sinteticamente **ammonta ad Euro 12.224,36**.

Nel caso di non realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, verrà corrisposto alla tesoreria Comunale secondo i criteri fissati dalla deliberazione del C.C. n° 85 del 17/12/2018 e dalla deliberazione del C.C n. 14 del 25/02/2019.

I soggetti attuatori non avranno il diritto al rimborso della quote di urbanizzazione primaria e secondaria già versate al Comune qualora rinunciassero in tutto o in parte alla esecuzione degli edifici concessi. Resta inteso che, variando gli importi stabiliti, il contributo da corrispondere sarà commisurato alla nuova quota in vigore nel momento del rilascio dei successivi permessi di costruire per realizzare la residua capacità edificatoria.

Eventuale rinnovo del permesso di costruire da al Comune il diritto di revisione dell'importo versato che dovrà essere aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso.

Sulla base del computo metrico estimativo di cui all'elaborato B "Computo metrico estimativo attraversamenti Bealera Nuova", l'importo delle opere di urbanizzazione primaria e indotta da realizzarsi a scomputo, al netto dell'abbattimento del 20% e sommate le spese tecniche (al 7,5% dell'importo già scontato) e gli oneri per la sicurezza esclusa IVA in quanto realizzati a scomputo, ammonta a € 105.120,00

Pertanto, in virtù del principio di equiparazione sopra richiamato, **si assume quale importo degli oneri di urbanizzazione primaria ed indotta il valore maggiore pari a € 105.120,00 e per gli oneri di urbanizzazione secondaria l'importo di Euro 64.334,19.**

ART. 6 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Il soggetto attuatore, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni dell'art. 16, del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i., si obbliga ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il presente Permesso di Costruire Convenzionato prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo in capo al soggetto attuatore, relativamente alle opere di mitigazione del rischio idrogeologico afferenti il lotto oggetto della presente convenzione, e che

risultano necessari per permettere l'inizio dei lavori e il rilascio dell'agibilità con riferimento allo studio geologico allegato alla presente convenzione.

ART. 8 - TEMPI ED ATTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E INDOTTA

L'utilizzazione urbanistica ed edilizia dei terreni compresi in zona Pi 15 del P.R.G.C. è subordinata alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico valutato nello studio geologico allegato.

Le opere consistenti nella ricostruzione degli attraversamenti della Bealera Nuova in corrispondenza delle vie Fonfona e Leinì, oggetto di separate istanze di permesso di costruire di cui al prot. n. 79646/2018, prat. PDC 9337 e prot. n. 79618/2018, prat. PDC 9336, del 28/12/2018 sono, per loro natura e funzione, opere di urbanizzazione che il soggetto attuatore si impegna a progettare e realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e indotta come determinati al precedente articolo 5 e con le modalità di cui ai successivi articoli.

Non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A permesso di costruire ottenuto i soggetti attuatori, in relazione al disposto dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., si obbligano per se, successori od aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire direttamente le opere di urbanizzazione con inizio dei lavori contestuale a quello del presente Permesso, e a completarle prima della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità, anche parziale, del permesso di costruire oggetto della presente convenzione.

Sulla base del computo metrico estimativo del progetto delle OO.UU. primarie e indotte da realizzarsi a scomputo, l'onere relativo ammonta a **€ 105.120,00**, al netto dell'abbattimento del 20% e sommate le spese tecniche (al 7,5% dell'importo già scontato) e gli oneri per la sicurezza, esclusa IVA in quanto realizzati a scomputo.

Il prezziario di riferimento è quello della Regione Piemonte, ultimo aggiornamento disponibile. L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere, (o accettare richiesta in tal senso da parte del soggetto attuatore) opportune varianti e/o integrazioni al progetto esecutivo elaborato dal soggetto attuatore a seguito di sopravvenute e documentate esigenze.

Il soggetto attuatore si avvarrà di impresa in possesso dei necessari requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici individuata dallo stesso, non trovando applicazione nel caso di specie il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'agibilità del fabbricato oggetto della presente è subordinata all'avvenuta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste e all'accettazione da parte Comune del Certificato di Regolare Esecuzione delle stesse, come meglio definito all'articolo 19.

Qualora in sede di controllo risultasse inadempiente di qualsiasi natura si procederà a norma del successivo articolo.

Il soggetto attuatore autorizza il Comune a valersi della garanzia presentata ai sensi del successivo articolo 9, qualora le opere di urbanizzazione non risultassero in tutto o in parte realizzate in conformità al progetto approvato, secondo il giudizio dell'Ufficio Tecnico, in contraddittorio con il tecnico incaricato dai soggetti attuatori.

Resta inteso che il Comune si riserva la facoltà attraverso i propri uffici tecnici di sorvegliare i lavori da effettuare.

Il soggetto attuatore individuerà il Direttore dei Lavori, e provvederà a nominare tutte le ulteriori figure professionali previste dalla vigente normativa, necessarie per la corretta conduzione dei lavori tra i tecnici iscritti agli Albi ed Ordini Professionali che non abbiano in corso contenziosi con il Comune.

Per tali incarichi, il soggetto attuatore proporrà all'Amministrazione comunale il nominativo delle figure professionali individuate, con esperienza curriculare adeguata per l'effettuazione delle prestazioni di cui trattasi, ai fini del successivo affidamento:

L'Amministrazione si riserva il diritto di eccezione sui nominativi dei professionisti indicati entro 15 giorni dalla suddetta proposta del soggetto attuatore.

Alla nomina di tali figure professionali provvede il Soggetto attuatore, con assunzione a proprio carico dei costi per l'espletamento dell'incarico.

Le eventuali spese per l'ottenimento di pareri da parte di enti erogatori di pubblici servizi restano a carico del soggetto attuatore.

Il soggetto attuatore è obbligato, per sé, successori od aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione, contestualmente alla realizzazione degli interventi previsti dal presente progetto e nell'ambito della tempistica di validità del Titolo Abilitativo che verrà rilasciato per la sua attuazione.

Resta inteso che per tutto il periodo di validità della presente convenzione non verrà corrisposto al Comune alcun tributo per l'occupazione del suolo pubblico per le aree oggetto di cessione e/o asservimento ad uso pubblico.

ART. 9 - CONTABILITA' DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I lavori realizzati a scomputo degli oneri di urbanizzazione saranno contabilizzati a corpo, ai sensi della normativa sui lavori pubblici.

ART. 9 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Per importi non superiori a Euro 258.228,45 sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

Per importi superiori sarà nominato un collaudatore diverso dal progettista e dal direttore lavori.

Le operazioni di collaudo dovranno essere ultimate entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

ART. 10 - GARANZIE FIDEJUSSORIE

In virtù delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il soggetto attuatore consegna al rappresentante del Comune, polizza fidejussoria della società a garanzia dell'importo complessivo delle opere di urbanizzazione primaria e indotta da realizzare a scomputo da parte del soggetto attuatore, di cui all'art. 5 della presente convenzione, pari a € 115.632,00 (corrispondente al valore delle opere di € 105.120,00 aumentate dell'IVA 10%).

L'importo della garanzia presentata sarà ridotto, su richiesta del soggetto attuatore, in relazione allo stato di avanzamento della realizzazione delle opere per stralci funzionali, fino ad un massimo dell'80% dell'importo complessivo. La restante parte del 20% sarà svincolata entro 30 gg. dal collaudo favorevole delle opere eseguite.

I provvedimenti di svincolo parziale e di svincolo finale della fidejussione prestata a garanzia saranno adottati a seguito di parere favorevole dei competenti uffici comunali.

ART. 11 - SANZIONI PER LA MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti negli artt.7 e 8, il Comune, con comunicazione notificata, entro congrua scadenza temporale, inviterà il soggetto attuatore all'espletamento degli impegni assunti in merito alle opere ed ai lavori da eseguire.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Comune previo avviso al soggetto attuatore inadempiente e senza bisogno di ulteriori formalità procederà all'esecuzione delle opere e dei lavori necessari a spese del soggetto stesso, avvalendosi della garanzia fidejussoria disponibile, fatta comunque salva ogni azione legale per danni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 - ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI

Il soggetto attuatore, si obbliga per sè e successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi di settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Settimo Torinese ad allacciare, a propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel permesso di costruire alle relative reti esistenti comunali.

Inoltre saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le opere e contributi che eventualmente saranno richiesti dalle società erogatrici dei servizi tecnologici per luce - gas - telefono - ect..

ART. 13 - ALIENAZIONE DEI FABBRICATI OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Qualora il soggetto attuatore dovesse procedere ad alienazione dell'area oggetto di intervento o dei fabbricati su di essa realizzati o realizzandi dovrà trasmettere agli acquirenti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune.

Il soggetto attuatore e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi assunti.

ART. 14 - MODIFICHE

Su istanza del soggetto attuatore l'Amministrazione comunale potrà consentire, nell'ambito della legislazione normativa vigente, modifiche al P.d.C. per la realizzazione della residua capacità edificatoria senza che ciò comporti la modifica della presente convenzione.

In tale evenienza il soggetto attuatore sarà tenuto alla corresponsione del contributo di costruzione secondo le misure in vigore nel momento di rilascio del titolo abilitativo.

ART. 15 - SANZIONI

Le eventuali sanzioni applicabili sono quelle previste dalle norme vigenti in materia, con riferimento alle Leggi n° 47/85 e s.m.i., n° 10/77 e s.m.i., L.R. n° 56/1977 e s.m.i. e D.P.R. n° 380/01 e s.m.i.

ART. 16 - TRASCRIZIONE

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri Immobiliari di Torino a trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo e rinunziano, per quanto possa occorrere, ad ogni diritto di ipoteca legale.

ART. 17 - SPESE D'UFFICIO

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, trascrizione della presente convenzione.

ART. 18 - ALTRE NORME

Per quanto non contenuto nella presente convenzione, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare al D.P.R. n° 380/01, alla Legge Urbanistica 17.8.1942 n°. 1150 e n°.10/77 ed alla Legge Regionale n°. 56/77 e successive modificazioni ed Integrazioni.

ART. 19 - AGIBILITA'

La avvenuta realizzazione delle opere connesse al rifacimento dei due attraversamenti della Bealera Nuova in corrispondenza di via Fonfona e di via Leinì, costituirà elemento subordinante l'avveramento delle condizioni asseverate dal tecnico abilitato estensore della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.).

Con la S.C.A. dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo delle opere rilasciato a cura del Direttore dei Lavori delle medesime, accompagnato da certificazione della mitigazione del rischio idrogeologico.